

REGOLAMENTO CAMERALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI SU INIZIATIVE PROMOZIONALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento viene emanato tenendo conto dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 2 della Legge 580/93 ed in attuazione della disciplina prevista dall'art. 34 dello Statuto.

Esso regola gli interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali assunte da terzi definendo i criteri, i limiti, le modalità e le verifiche dei risultati di dette iniziative, secondo le disposizioni indicate nell'art. 12 della Legge n. 241 del 7/8/1990.

Art. 2 Criteri generali

La Camera di Commercio di Benevento, conformemente alle norme richiamate nel precedente articolo 1, nell'ambito dei propri programmi di intervento a supporto degli interessi generali delle imprese e dello sviluppo economico e sociale del territorio, sostiene finanziariamente anche iniziative promozionali assunte da altri soggetti pubblici o privati come specificato al successivo articolo 3.

L'Ente camerale indirizza i propri interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- a) dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi di sviluppo, preferibilmente pluriennali, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
- b) preferire le iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici ovvero con le associazioni di categoria, escludendo le iniziative che abbiano interesse interno di associazioni o enti e che non siano aperte alle generalità dei soggetti interessati;
- c) privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale, rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
- d) favorire la rotazione degli operatori fruitori delle agevolazioni;
- e) sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune delle imprese;
- f) sostenere attività ed iniziative che siano coerenti con i programmi promozionali della Camera, tenendo conto dell'eventuale ordine di priorità che gli Organi di governo possono stabilire in sede di approvazione dei documenti programmatici di bilancio.

Art. 3 Soggetti Beneficiari

Il patrocinio ed eventuali contributi camerali per le attività ed iniziative coerenti con i programmi promozionali della Camera possono essere ottenuti dai soggetti iscritti nell'Elenco degli Organismi accreditati presso la Camera di Commercio di Benevento e dagli Organismi accreditati di diritto di cui al successivo art. 7, secondo le procedure indicate negli articoli che seguono.

Art. 4 Domanda di accreditamento

L'iscrizione nell'Elenco di cui al precedente articolo può essere richiesta dalle Organizzazioni non lucrative, con finalità sociali, culturali, artistiche, sportive che hanno i seguenti requisiti:

- a) scopi e attività coerenti con le finalità ed i programmi della Camera;
- b) organi direttivi o amministrativi nominati secondo le norme dei rispettivi statuti;
- c) sede in provincia di Benevento.

Per la domanda di accreditamento il legale rappresentante di ciascuna Organizzazione deve sottoscrivere apposita domanda e trasmettere tutta la documentazione richiesta compreso l'atto costitutivo, lo statuto, la indicazione della composizione degli Organi ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione della domanda.

Tale documentazione sarà acquisita agli atti della Camera. L'Organizzazione è tenuta a presentarne nuova copia ogni qualvolta intervengano decisioni modificative negli organi o nella struttura.

Art. 5 Iscrizione nell'elenco degli organismi accreditati

L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 3 di organismi abilitati a svolgere in sede locale e provinciale attività promozionali senza finalità lucrative è disposta dal Segretario Generale, con proprio provvedimento, su proposta del Responsabile

del procedimento dell'ufficio competente, individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, qualora ricorrano i presupposti di cui al precedente art 4.
L'elenco è tenuto ed aggiornato dal predetto responsabile del procedimento.

Art. 6 Cancellazione dall'Elenco

La cancellazione dall'Elenco è disposta dal Segretario Generale con proprio provvedimento, su proposta del suindicato responsabile del procedimento:

- in caso di scioglimento dell'Organizzazione;
- in caso di accertato comportamento dell'Organizzazione difforme e contrario alle finalità istituzionali ed ai programmi della Camera;
- in caso di rinuncia comunicata con lettera raccomandata inviata alla Camera di Commercio di Benevento.

Art.7 Organismi accreditati di diritto

Sono automaticamente accreditati presso la Camera tutti gli Enti pubblici, locali e funzionali, le istituzioni pubbliche, i consorzi e le associate degli stessi, gli Organismi e le società senza finalità di lucro costituite a prevalente partecipazione di capitale pubblico, le Pro Loco riconosciute dalla Regione, gli Ordini e i collegi professionali, le Organizzazioni e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori di cui al D.M. 501/96 che fanno capo ad associazioni nazionali riconosciuti dal CNEL.

Art. 8 Formulazione delle richieste di contributo o di patrocinio

I soggetti iscritti nell'Elenco di cui all'art.3 e quelli di cui all'art. 7, che intendano ottenere dall'Ente camerale contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari per il sostegno di una iniziativa interessante ai fini della promozione dell'economia provinciale devono presentare domanda redatta su apposito modulo disponibile presso l'Ente, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, che dovrà pervenire di norma 30 giorni prima della data di inizio dell'iniziativa. A tal fine farà fede il protocollo informatico della Camera di Commercio.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante degli organismi accreditati ai sensi dell'art. 5, deve contenere:

- generalità, residenza, numero di codice fiscale e/o partita IVA, copia del documento di riconoscimento del richiedente;
- la dichiarazione di essere in regola con la normativa antimafia;
- un'esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia locale;
- il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, deliberato dal competente organo amministrativo; detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri enti pubblici e i proventi dell'iniziativa;
- la misura del contributo richiesto all'Ente camerale;
- la dichiarazione della conoscenza ed accettazione delle norme di cui al presente regolamento;
- l'impegno a dare adeguata visibilità e pubblicità al patrocinio e/o al finanziamento camerale;
- l'indicazione del CUP "Codice unico di progetto", di cui alla legge n. 3 del 6/1/2003 o espressa dichiarazione di non essere soggetto responsabile della richiesta del CUP;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio sugli aiuti in "de minimis";
- dichiarazione di impegno del soggetto beneficiario ad utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali viene richiesto ed accordato;
- l'impegno a fornire tutti gli elementi informativi di valutazione e documentazione che in sede di istruttoria si rendessero necessari per consentire le verifiche ritenute opportune.

Alla domanda va allegata copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale.

Sono inammissibili le domande presentate da soggetti tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale.

I soggetti iscritti nell'Elenco di cui all'art.3 e quelli di cui all'art.7 che intendano ottenere dall'Ente Camera il solo patrocinio di una iniziativa interessante ai fini della promozione dell'economia provinciale devono produrre apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante che deve contenere:

- un'esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, nella quale siano messe in evidenza le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia locale;
- la dichiarazione della conoscenza ed accettazione delle norme di cui al presente regolamento;
- l'impegno a dare adeguata visibilità e pubblicità al patrocinio.

Sulla richiesta di patrocinio decide la Giunta camerale dell'Ente con proprio provvedimento.

Art. 9
Avvio del procedimento

Il responsabile del procedimento controllerà la documentazione di cui all'art. 8 e, ove incompleta, inviterà il richiedente, anche tramite fax, alla regolarizzazione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta dell'invito.

La mancata o parziale regolarizzazione dell'istanza nel termine di cui al comma precedente, senza giustificato motivo, comporterà l'archiviazione d'ufficio della stessa, senza ulteriore comunicazione.

Qualora l'istruttoria non abbia esito favorevole il Segretario Generale, su proposta del predetto responsabile del procedimento, ne darà comunicazione al richiedente.

Il responsabile del procedimento è responsabile degli eventuali adempimenti posti a carico della Camera di Commercio dall'applicazione dell'art. 11 della legge n. 3 del 6/1/2003 in materia di Codice Unico di progetto degli investimenti pubblici.

Art. 10
Procedimento di concessione

Il predetto responsabile del procedimento propone al Segretario Generale, normalmente prima dello svolgimento dell'iniziativa, il provvedimento di accoglimento della richiesta di contributo sulla base dei criteri generali di cui al precedente art. 2.

Il dispositivo del provvedimento, in particolare, deve indicare il soggetto beneficiario, la misura del contributo concesso e potrà destinare la risorsa finanziaria alla realizzazione di specifiche attività inserite nel piano finanziario preventivo trasmesso dall'istante.

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo concedibile, la percentuale delle spese ammissibili, di cui alla lettera b) del successivo art.11, è fissata annualmente dalla Giunta Camerale nell'ambito delle risorse di cui al successivo art.12. La Giunta provvederà a fissare annualmente anche l'ammontare massimo del contributo concedibile, che non potrà comunque superare l'ammontare del contributo richiesto.

Il contributo concedibile non potrà comunque superare il 50% del costo complessivo rendicontato dell'iniziativa. Non sono concedibili contributi per iniziative il cui costo previsto sia inferiore a € 5.000,00.

Il Responsabile del Procedimento dà comunicazione scritta al soggetto beneficiario della determinazione di concessione del contributo, precisandone il contenuto e le condizioni ed invitandolo a trasmettere, ai fini della relativa liquidazione, la documentazione di cui al successivo art. 11.

La Camera di Commercio non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

Nessun rapporto o obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Camera di Commercio la quale, al verificarsi di situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito degli accertamenti, disporre la revoca.

Art. 11
Liquidazione ed erogazione del contributo

Il legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo, attuata l'iniziativa, entro il termine di 30 giorni dalla sua conclusione, salvo giustificato motivo, presenterà, ai fini della relativa liquidazione, una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa nella quale siano anche indicati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica della provincia.

Tale relazione sarà corredata dalla seguente documentazione:

a) rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute, approvato dal competente organo amministrativo e sottoscritto dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o Sindacale, qualora tale organismo sia istituito per legge o per Statuto, i quali dichiarano, ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445, di assumerne la diretta e piena responsabilità (gli importi devono essere riportati al netto di IVA, salvo il caso in cui tale imposta non sia deducibile) indicandone gli eventuali scostamenti nelle voci rispetto al preventivo, con le relative motivazioni. Nel caso in cui l'iniziativa venga organizzata con il concorso di più soggetti, il rendiconto riassumerà le entrate e le spese complessive dell'iniziativa e verrà firmato dal legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o Sindacale, qualora tale organismo sia istituito per legge o per Statuto;

b) documenti di spesa, fiscalmente validi, regolarmente quietanzati, consegnati in originale. Gli stessi saranno restituiti, trattenendone copia, previa apposizione della seguente dicitura sottoscritta dal responsabile del procedimento: "Sulla spesa di cui al presente documento è stato concesso contributo finanziario dalla Camera di Commercio di Benevento con determinazione del Segretario Generale n. ____ del ____ relativamente all'iniziativa denominata". Ove il contributo sia stato finalizzato alla copertura di specifiche voci di spesa, sarà necessario produrre solo i documenti giustificativi delle stesse.

Sono ammesse a contributo solo le spese direttamente e specificamente imputabili alle iniziative.

Eventuali oneri inerenti l'utilizzo del personale interno dipendente del soggetto beneficiario sono finanziabili nella misura del 20% sull'ammontare del contributo e riferibili ai 30 giorni antecedenti la data di inizio dell'azione finanziata.

Non sono ammesse a finanziamento le seguenti spese:

- spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet ed altre manifestazioni conviviali);
- spese effettuate anteriormente alla data di presentazione della domanda
- gettoni e compensi di qualunque natura;
- spese per vitto e alloggio;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta dal rappresentante legale del soggetto beneficiario resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 riguardante: l'elenco delle spese sostenute ed imputabili alla manifestazione con l'indicazione degli estremi delle fatture o di altri documenti fiscalmente validi che le comprovino e che risultino regolarmente quietanzate; per le spese relative al personale e le spese di viaggio redazione del prospetto del calcolo

del costo orario compilato per il tempo di impegno sulla iniziativa e attestazione che le stesse sono state sostenute nei 30 giorni antecedenti la data di inizio della manifestazione;

d) certificazione antimafia o la dichiarazione sostitutiva ove prescritta;

e) dichiarazione circa le modalità di estinzione del mandato di pagamento;

f) attestazione, nel caso vi sia uno scostamento per difetto tra le spese rendicontate e spese preventivate, che l'iniziativa ha raggiunto ugualmente i suoi obiettivi.

La mancata trasmissione della documentazione di cui sopra entro il termine su indicato, senza giustificato motivo, si intenderà quale rinuncia al contributo e comporterà la chiusura del procedimento e l'archiviazione dell'istanza senza ulteriore comunicazione.

Ove nel termine siano prodotti documenti difformi o incompleti rispetto a quelli richiesti, il responsabile del procedimento provvederà a richiederne anche tramite fax la regolarizzazione concedendo un ulteriore termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Se nel suddetto termine, senza giustificato motivo, non interverrà la regolarizzazione, il procedimento s'intenderà chiuso e la pratica sarà archiviata senza ulteriore comunicazione.

Pervenuta la documentazione di cui sopra, il responsabile del procedimento, verificatane la rispondenza a quanto richiesto, predisporre i necessari atti ai fini dell'emissione del mandato di pagamento.

Non si procederà alla liquidazione del contributo concesso qualora si evinca, dal rendiconto analitico, la totale copertura delle spese in esso indicate e documentate con proventi e/o contributi diversi da quello camerale.

Qualora dal rendiconto si evinca uno scostamento per difetto tra spese preventivate e spese rendicontate, il contributo sarà erogato solo a presentazione di dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 che, nonostante le economie realizzate, l'iniziativa ha raggiunto comunque gli obiettivi prefissati. In tal caso sarà erogabile un contributo pari alla misura percentuale delle spese ammissibili rendicontate e documentate stabilita annualmente dalla Giunta Camerale, ai sensi del precedente art. 10.

In ogni caso, qualora le spese rendicontate siano inferiori a € 5.000,00 il Segretario Generale, su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà alla revoca del contributo concesso tenuto conto che, ai sensi del precedente art. 10, sono finanziabili iniziative il cui piano finanziario prevede un costo non inferiore a € 5.000,00.

Art. 12

Compatibilità finanziaria

I sostegni finanziari camerali volti a promuovere le attività e le iniziative di cui al presente regolamento saranno concessi nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 10 e compatibilmente con le risorse finanziarie annualmente destinate dagli Organi di governo ed effettivamente disponibili.

Art. 13

Foro competente

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra la Camera di Commercio e gli organismi beneficiari dei contributi sarà competente esclusivamente il Foro di Benevento.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente Regolamento ai sensi del comma 3 dell'art. 5 dello Statuto entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all' Albo camerale della Camera di Commercio di Benevento.